

(N. 1726-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE SANTERO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro della Pubblica Istruzione

NELLA SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1956

Comunicata alla Presidenza il 19 dicembre 1956

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note effettuato a Parigi il 9 novembre e 6 dicembre 1954 fra l'Italia e la Francia in materia di esenzioni fiscali a favore delle istituzioni culturali, in applicazione dell'Accordo culturale italo-francese del 4 novembre 1949.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo culturale italo-francese del 4 novembre 1949 prevede, all'articolo 1, che da parte dei Governi dei due Paesi venga accordata ogni reciproca facilitazione alla costituzione ed al funzionamento di quattro Istituti di alta cultura.

Gli Istituti sono per l'Italia: quelli di Parigi, di Strasburgo, di Marsiglia e di Lione; per la Francia: quelli di Firenze, di Napoli, di Milano e il Centro culturale francese di Roma.

Inoltre lo stesso Accordo prevede, all'articolo 2, l'estensione delle stesse facilitazioni a favore del Liceo « Chateaubriand » in Roma ed a favore del Liceo « Leonardo da Vinci » in Parigi.

È normale prassi degli Accordi culturali che vengano stabilite, in base a reciprocità, delle facilitazioni in materia fiscale e doganale a favore degli istituti culturali dei diversi Paesi. Gli è perciò che in data 9 novembre e 6 dicembre 1954 avvenne uno scambio di Note tra

i rappresentanti della Francia e dell'Italia per precisare le esenzioni fiscali e doganali a favore dei suddetti Istituti culturali dei due Paesi. Con detto scambio di Note vennero stabilite:

a) l'esenzione dai diritti e dalle tasse esigibili sugli acquisti a titolo oneroso e gratuito dei terreni e degli immobili destinati all'installazione degli Istituti culturali previsti nei due articoli dell'Accordo culturale franco-italiano stipulato a Parigi il 4 novembre 1949;

b) l'esenzione dalle imposte dirette, tasse e contributi di qualsiasi natura sugli stessi immobili, e così pure dalle sopratasse provinciali e comunali, eccettuate le tasse locali ricevute in compenso di un servizio reso;

c) l'esenzione dai diritti e dalle tasse esigibili all'entrata nel territorio per l'importazione di oggetti di mobilio, materiale didattico, di studio e di ricerca scientifica o di qualsiasi altra natura necessari al funzionamento degli Istituti culturali di cui sopra, così pure

l'esenzione dai diritti municipali relativi ai suddetti materiali.

Le due parti si impegnano, infine, a concedersi il medesimo reciproco trattamento riservato ai propri Istituti culturali per quello che riguarda gli altri tributi interni che potranno essere applicati secondo le leggi dei rispettivi Paesi e che riguardano gli atti e contratti relativi al funzionamento dei detti Istituti.

È evidente che le suddette reciproche facilitazioni fiscali e doganali favoriscono notevolmente il buon funzionamento degli Istituti culturali e conseguentemente rendono più efficace e feconda la loro opera. Poichè le due Note costituiscono un Accordo tra i due Paesi, stipulato due anni fa e che non può essere messo in esecuzione che dopo la pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, la 3^a Commissione si fa premura di invitare il Senato ad approvare il disegno di legge sottoposto al nostro esame.

SANTERO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato lo Scambio di Note effettuato a Parigi il 9 novembre-6 dicembre 1954 fra l'Italia e la Francia in materia di esenzioni fiscali a favore delle istituzioni culturali, in applicazione dell'Accordo culturale italo-francese del 4 novembre 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note indicato nell'articolo precedente, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.